



COMUNE DI SANTA MARINELLA
Provincia di Roma

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 18 del 18-06-2026

OGGETTO: MODIFICA PARZIALE DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 8/2026 RECANTE MISURE URGENTI DI TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ PRESSO IL TRATTO DI LITORALE DENOMINATO "TORRE CHIARUCCIA" E IL LUNGOMARE GUGLIELMO MARCONI.

IL SINDACO

Premesso che:

- con Ordinanza Commissariale n. 8/2026 è stata disposta l'interdizione di aree demaniali marittime e di un tratto del Lungomare Guglielmo Marconi in località Torre Chiaruccia, a tutela della pubblica e privata incolumità a seguito degli eccezionali eventi meteomarini verificatisi nel mese di febbraio 2026;
- il provvedimento è stato adottato a seguito del sopralluogo del 16.02.2026 effettuato dall'Ufficio Demanio Marittimo Comunale, dal Comando di Polizia Locale e dalla Capitaneria di Porto, nel corso del quale è stato accertato il grave danneggiamento delle palafitte di cui diverse completamente distrutte e il significativo fenomeno erosivo della scarpata sottostante il Lungomare Guglielmo Marconi;
- a seguito di successive richieste pervenute da parte di alcuni concessionari, è stata avviata una rivalutazione tecnica dello stato dei luoghi al fine di verificare l'eventuale possibilità di utilizzo delle strutture non direttamente interessate dai fenomeni di crollo e dissesto;
- nell'ambito della predetta rivalutazione sono stati acquisiti la relazione geologica redatta dal Dott. Geol. Luigi Cacchioni acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 17696 del 25.05.2026 e il relativo documento integrativo acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 19212/2026 del 08-06-2026, contenenti ulteriori valutazioni tecniche sullo stato dei luoghi.

Visti:

- la normativa vigente in materia di demanio marittimo e sicurezza pubblica;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;
- l'Ordinanza Commissariale n. 8/2026;
- la relazione geologica e il documento integrativo del Dott. Geol. Luigi Cacchioni;
- la planimetria allegata;

Preso atto che:

- il fenomeno erosivo risulta determinato dalla progressiva erosione al piede della scarpata costiera ad opera del moto ondoso e dalle caratteristiche geologiche dei terreni;

- l'area presenta condizioni differenziate, con zone gravemente compromesse e altre potenzialmente recuperabili previo intervento di messa in sicurezza;
- il tratto centrale del lungomare e della scarpata presenta ancora condizioni di instabilità e cedimento tali da richiedere il mantenimento delle interdizioni;
- le valutazioni tecniche si riferiscono allo stato dei luoghi alla data dei sopralluoghi e potranno subire variazioni in caso di nuovi eventi erosivi o meteomarinari;

Considerato che:

- è necessario garantire la tutela della pubblica e privata incolumità contemperandola con la fruibilità delle strutture non interessate da condizioni di rischio a breve termine anche in considerazione della stagione estiva;
- permane in capo ai concessionari ogni obbligo di manutenzione, verifica, sicurezza e conservazione delle opere assentite;
- sussistono i presupposti per una modifica parziale dell'Ordinanza n. 8/2026;

Considerato altresì che:

- le valutazioni tecniche non costituiscono certificazione di sicurezza né esonero dagli obblighi dei concessionari;
- l'utilizzo delle strutture resta subordinato alla responsabilità esclusiva dei concessionari;

ORDINA

Di modificare parzialmente l'Ordinanza Commissariale n. 8/2026 secondo le risultanze della relazione geologica e del documento integrativo redatti dal Dott. Geol. Luigi Cacchioni;

Di mantenere l'interdizione dell'accesso dalla sede stradale e dal Lungomare Guglielmo Marconi alle seguenti concessioni demaniali marittime: n. SM 166, SM 182, SM 57, SM 168, SM 171 e SM 19;

Di consentire per le restanti concessioni non ricomprese nel punto precedente l'accesso dalle aree sovrastanti il lungomare, previa verifica e messa in sicurezza da parte dei concessionari.

Di confermare la parziale interdizione del tratto di marciapiede del Lungomare Guglielmo Marconi individuato in planimetria (colore rosso), compreso tra le concessioni SM 178 RA 448 e SM 54 RA 118, mediante la chiusura della sola porzione di larghezza interessata dal dissesto della pavimentazione, ove sono state riscontrate mattonelle distaccate e cedimenti localizzati del piano di calpestio, fino al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza.

Per le concessioni demaniali marittime n. SM 166, SM 182, SM 57, SM 168, SM 171 e SM 19 è fatta salva la facoltà dei concessionari di richiedere l'eventuale accesso alla palafitta dalla battigia. L'accesso potrà essere effettuato esclusivamente qualora i concessionari, sotto la propria responsabilità, abbiano preventivamente verificato la sussistenza di condizioni meteomarine favorevoli, l'assenza di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e la compatibilità dello stato dei luoghi e delle strutture con l'utilizzo in sicurezza. Resta in ogni caso ferma l'esclusiva responsabilità dei concessionari per ogni attività connessa all'accesso e all'utilizzo delle strutture.

In caso di emissione da parte della Protezione Civile di avvisi di criticità idrogeologica, idraulica e/ o per rischio costiero-mareggiate con livello di allerta gialla, arancione o rossa, ovvero in presenza di condizioni meteomarine avverse desumibili dai bollettini ufficiali degli enti preposti (Capitaneria di Porto, Protezione Civile), l'accesso alle aree e alle strutture deve intendersi automaticamente vietato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

L'accesso e l'utilizzo di ogni palafitta, passerella e manufatto è subordinato alla preventiva trasmissione di perizia statica asseverata redatta da tecnico abilitato, attestante l'idoneità

strutturale e la sicurezza delle opere.

In assenza della perizia di cui al punto precedente permane il divieto di utilizzo della struttura.

Le disposizioni della presente ordinanza sono riferite allo stato dei luoghi attuale e potranno essere modificate in caso di nuovi fenomeni erosivi, crolli o eventi meteomarinari.

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo delle strutture da parte dei concessionari o terzi.

Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni dell'Ordinanza n. 8/2026 non modificate dal presente provvedimento.

DISPONE

Che sia data adeguata pubblicità della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;

Che la presente ordinanza sia notificata ai concessionari interessati indicati nella allegata tabella;

Che l'Ufficio Manutentivo del Comune – Settore VI in collaborazione con l'Ufficio Demanio marittimo Settore VIII – provvedano alla delimitazione e segnalazione delle aree interdette mediante apposizione di idonea cartellonistica, transenne e/o barriere fisiche, nonché mediante utilizzo di nastro segnaletico bianco e rosso, al fine di impedire l'accesso al pubblico.

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa al Comando di Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri di Santa Marinella e Santa Severa, alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia;

Il Comando di Polizia Locale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sulla esatta esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, da inoltrarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa; in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato da inoltrarsi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.

Santa Marinella, 18-06-2026

IL SINDACO
DOTT. ALESSIO MANUELLI
